SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. **334.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

04G0300

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bessude e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bessude (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da undici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi dei servizi a causa della riduzione, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bessude (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Fiori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bessude (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da undici consiglieri, su dodici assegnati per legge, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle riduzione dell'organo assembleare alla metà dei propri componenti.

In particolare, alle dimissioni, succedutesi nel tempo, di due consiglieri, non surrogati per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 25 novembre 2004, da ulteriori quattro componenti il civico consesso.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2004/1934/Area II del 30 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bessude (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Fiori.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00831

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel San Giorgio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castel San Giorgio (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel San Giorgio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel San Giorgio (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 dicembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona delegata con atto unico autenticato da undici componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040038046/Area II del 15 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel San Giorgio (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marisa Di Vito.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Neto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo D'Alessio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040031735/25/3/S.E. del 23 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo D'Alessio.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Curtatone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, sono stati eletti il consiglio comunale di Curtatone (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Cesare Rubini;

Considerato che, in data 27 dicembre 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Curtatone (Mantova), è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Curtatone (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cesare Rubini.

Il citato amministratore, in data 27 dicembre 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Curtatone (Mantova).

Roma, 22 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, sono stati eletti il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) ed il sindaco, nella persona del sig. Stefano Sassano.

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 4 gennaio 2005, da diciannove consiglieri su trenta assegnati al comune di Guidonia Montecelio;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Stefano Sassano.

Successivamente, in data 22 dicembre 2004, diciassette consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 4 gennaio 2005 da diciannove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 572/1135/2000 Area Raccordo con gli enti locali del 10 gennaio 2005 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Achille Togna.

Roma, 22 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: Pisanu

05A01002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre e 27 dicembre 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista risulta aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e

corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01059

DECRETO 1° febbraio 2005.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2005, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2005, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01032

DECRETO 1° febbraio 2005.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2005, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2005, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01033

DECRETO 2 febbraio 2005.

Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi delle schede di gioco della scommessa a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», della scommessa a totalizzatore «Big Race - Bici», nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha stabilito che è possibile accettare scommesse a totalizzatore su eventi non sportivi relativi al mondo dello spettacolo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici»;

Considerata l'opportunità di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1, 2 e 3. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario può predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.

2. Il concessionario avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa.

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco devono essere uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti nei dereti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scomesse a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco, devono essere uguali per tutti i concessionari.

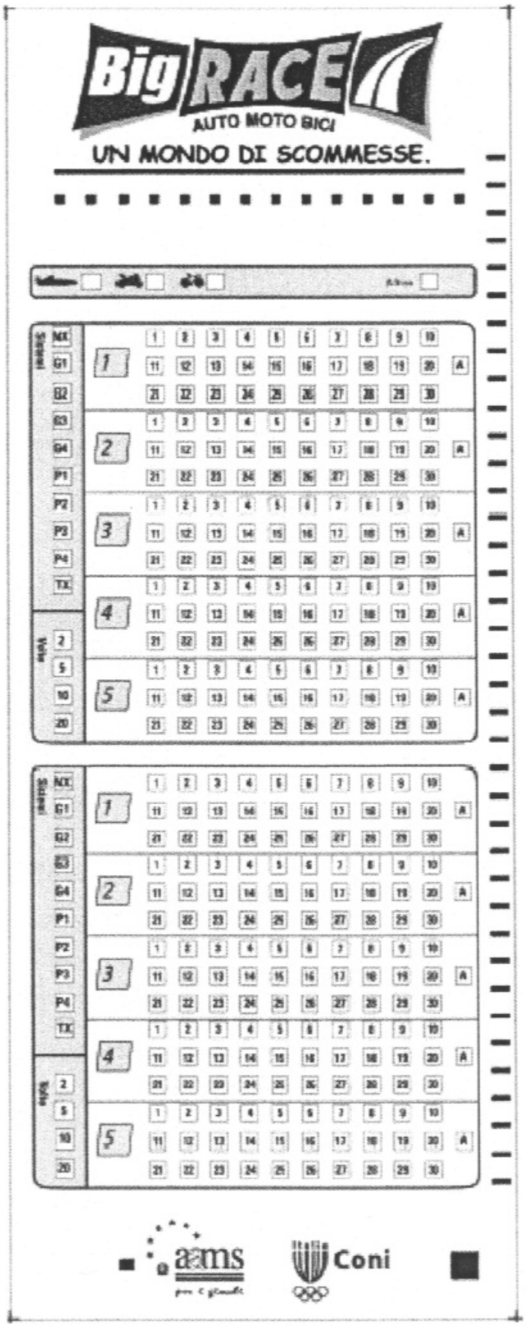
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

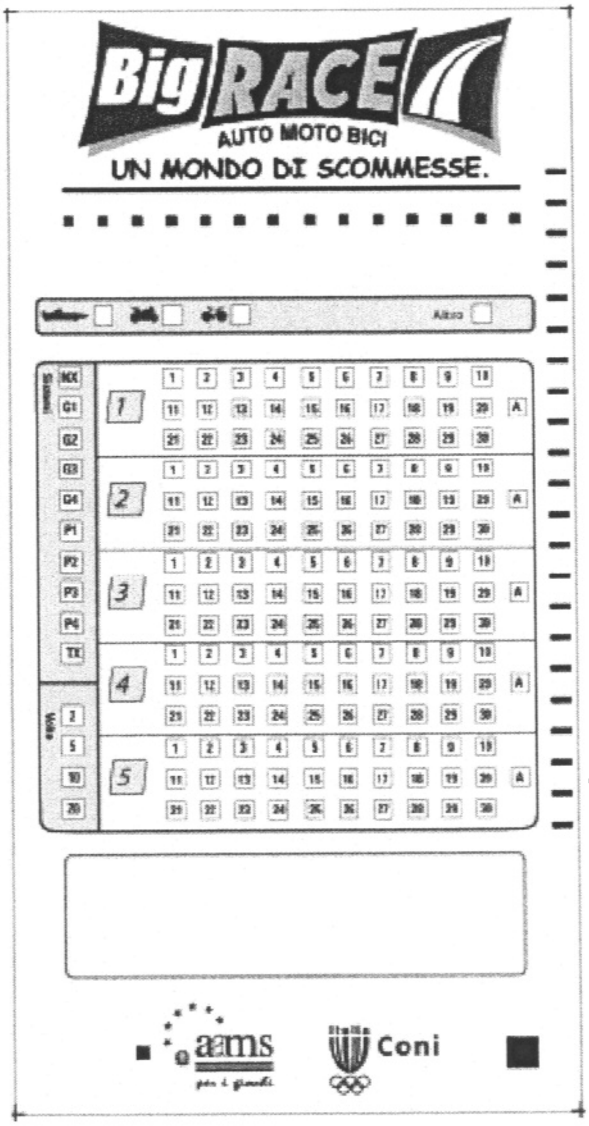
ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI



ALLEGATO 2

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SISTEMISTICHE



ALLEGATO 3

RETRO DELLE SCHEDINE DI GIOCO

edina e' possibile giocare tutte le scommesse Big Race.
Di seguito sono riportate le modalità di gioco delle scommesse relative a gare automobilistiche e motociclistiche (Big Race Automoto) e ciclistiche (Big Race Bici).

SCOMMESSA "BIG RACE AUTOMOTO"

Come si gioca e si vince

Per le gare automobilistiche o motociclistiche, la scommessa consiste nel pronosticare, nell'esatto ordine di arrivo, i primi cinque concorrenti previsti dal palinsesto della scommessa.
E' prevista un'unica categoria di vincita per chi indovina il pronostico richiesto dalla scommessa.
La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa e' di 1 Euro.
La giocata minima e' pari a 2 Euro.

SCOMMESSA "BIG RACE BICI"

Come si gioca e si vince

Per le gare ciclistiche, la scommessa consiste nel pronosticare, nell'esatto ordine di arrivo, i primi tre concorrenti previsti dal palinsesto della scommessa.
E' prevista un'unica categoria di vincita per chi indovina il pronostico richiesto dalla scommessa.
La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa e' di 1 Euro.
La giocata minima e' pari a 2 Euro.

Palinsesto delle scommesse

Il palinsesto, delle scommesse Big Race, pubblicato periodicamente presso i punti di vendita e sul sito internet www.aams.it, indica la gara (automobilistica, motociclistica o ciclistica) e l'elenco dei concorrenti oggetto di scommessa.

Sistemi

Con la schedina Big Race e' possibile effettuare anche giocate sistemistiche.
Chiedi al ricevitore le modalità di gioco oppure consulta il regolamento della scommessa presso il punto vendita o sul sito internet www.aams.it.

L'indicazione di un sistema puo' sviluppare un elevato numero di combinazioni

La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e dei requisiti tecnici della scommessa, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1 febbraio 2005, esposto nei luoghi di vendita o consultabile sul sito internet www.aams.it.

05A01141

DECRETO 2 febbraio 2005.

Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi delle schedine di gioco della scommessa a totalizzatore «Big Show - Sanremo 2005».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.A.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.A.;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha stabilito che è possibile accettare scommesse a totalizzatore su eventi non sportivi relativi al mondo dello spettacolo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° feb-

braio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Show - Sanremo 2005»;

Considerata l'opportunità di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Show - Sanremo 2005»;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Show - Sanremo 2005».

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, il fronte ed il retro della schedina di gioco.

2. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti all'art. 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° febbraio 2005, di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Show - Sanremo 2005», sono uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti all'art. 5 del decreto di cui al comma 1, di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Show - Sanremo 2005», devono essere uguali per tutti i concessionari.

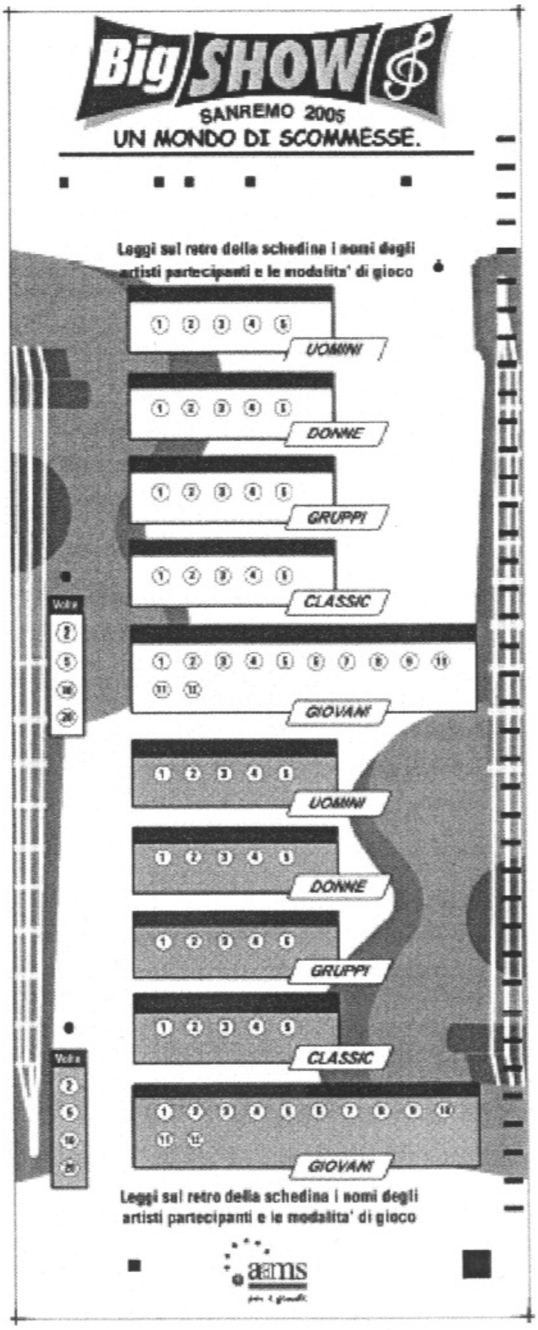
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

FRONTE SCHEDINA DI GIOCO



ALLEGATO 2

RETRO SCHEDINA DI GIOCO

aams

Big SHOW

SANREMO 2005

UN MONDO DI SCOMMESSE

Come si gioca

La scommessa consiste nel pronosticare i vincenti dei cinque gruppi di artisti previsti dalla gara:

Uomini, Donne, Gruppi, Classic, Giovani.

La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa e' di 1 Euro. La giocata minima e' pari a 2 Euro.

Come si vince

E' prevista un'unica categoria di vincita per chi realizza 5 punti pronosticando esattamente i vincenti dei 5 gruppi riportati di seguito.

Palinsesto della scommessa

Ad ogni numero riportato in ciascuno dei cinque gruppi indicati sulla schedina e' associato un artista, secondo l'ordine riportato nella seguente tabella.

UOMINI	DONNE
1. Gigi D'Alessio	1. Anna Tatangelo
2. Francesco Renga	2. Antonella Ruggiero
3. Marco Masini	3. Marina Rei
4. Umberto Tozzi	4. Alexia
5. Paolo Meneguzzi	5. Paola e Chiara

GRUPPI	CLASSIC
1. Le Vibrazioni	1. Toto Cutugno
2. Velvet	2. Franco Califano
3. Matia Bazar	3. Peppino di Capri
4. Nikky Nicolai & Stefano di Battista Jazz Quartet	4. Nicola Arigliano
5. DJ Francesco band	5. Marcella Bella

GIOVANI	
1. Giovanna D'Angi	7. Max De Angelis
2. Christian Lo Zito	8. Equ
3. Veronica Ventavoli	9. Sabrina Guida
4. Enrico Boccadoro	10. La Differenza
5. Laura Bono	11. Moda'
6. Concido	12. Negramaro

La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e dei requisiti tecnici della scommessa, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1 febbraio 2005, esposto nei luoghi di vendita e consultabile sul sito internet www.aams.it.

05A01142

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2004.

Modifica del decreto 23 luglio 1998 recante: «Disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Visto in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, che ha assoggettato a particolari cautele la vendita di dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, prevedendo che la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi, possa essere effettuata, oltre che dagli esercizi commerciali di ottica, anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale, anche in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 1999, è stato modificato il predetto decreto 23 luglio 1998, con ulteriore precisazione dei requisiti tecnici caratterizzanti gli occhiali premontati e con la specificazione delle informazioni minime ed istruzioni d'uso che debbono necessariamente accompagnare il prodotto;

Ritenuto di aggiornare alcune prescrizioni del decreto del 23 luglio 1998, così come modificato dal decreto 21 dicembre 1999;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, sezione V, il 17 giugno 2003 e il 14 ottobre 2004;

Esperita la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'unico articolo (per mero errore materiale privo della intestazione «Art. 1») del decreto ministeriale 23 luglio 1998, e successive modificazioni, recante

«Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46 del 1997», sono apportate le modifiche seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Si definiscono come tali gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non è stato eseguito su diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:

a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;

b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all'interno dei limiti da + 1 a + 3,50 diottrie;

c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.»;

b) al comma 6, dopo la lettera *a)* è inclusa la seguente:

«*a-bis)* avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada;».

Art. 2.

1. A partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia deve avvenire nel rispetto della prescrizione di cui alla lettera a-*bis)* del comma 6 del decreto interministeriale 23 luglio 1998, e successive modificazioni, aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 386

05A01175

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 novembre 2004.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie del 2003, disponibili per la concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale, finalizzati alla realizzazione di servizi di sostegno all'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per attività imprenditoriali e alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla realizzazione di servizi di sostegno all'imprenditoria femminile;

Visto altresì l'art. 21, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2003, con il quale le risorse finanziarie dell'anno 2003 disponibili per gli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono state ripartite tra gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, e all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, è stato assegnato un importo di € 7.800.000,00;

Considerata la necessità di ripartire le predette disponibilità tra le regioni e le province autonome, al fine di assicurare una continuità alle iniziative di informazione, formazione e accompagnamento alle imprese femminili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie da destinare agli interventi agevolativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, pari a € 7.800.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

Regioni	Euro
Piemonte	292.940,0
Valle d'Aosta	6.537,2
Liguria	136.658,1
Lombardia	482.640,6
Provincia autonoma di Bolzano	12.608,9
Provincia autonoma di Trento	19.644,6
Veneto	231.970,6
Friuli-Venezia Giulia	67.836,4
Emilia-Romagna	184.832,9
Toscana	263.752,6
Umbria	75.384,5
Marche	84.617,2
Lazio	636.015,9
Abruzzo	105.979,9
Molise	60.632,6
Campania	1.618.010,4
Puglia	857.570,8
Basilicata	150.700,7
Calabria	669.209,7
Sicilia	1.459.545,8
Sardegna	382.910,7

L'onere complessivo, pari a € 7.800.000,00, è posto a carico del cap. 7420, conto di gestione 30, in conto competenze 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

05A01065

DECRETO 31 gennaio 2005.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 4,08 %.

Roma, 31 gennaio 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A01064

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 gennaio 2005.

Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 57 e 58 del codice della strada;

Visto, in particolare, l'art. 124, commi 2 e 3, del citato codice della strada, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali della categoria A e B;

Sentito il comitato tecnico, di cui all'art. 119, comma 10 del codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della patente speciale della categoria B, purché adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente di guida.

2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli di cui al comma precedente debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Art. 2.

Le macchine agricole, indicate all'art. 115, comma 1, lettera *c)*, del codice della strada possono essere guidate dai titolari della patente speciale della categoria A, purché affetti dalle sole minorazioni della vista e/o dell'udito a norma degli articoli 325 e 326 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A01079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2005.

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante «Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale (art. 3) è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Considerata la necessità di rettificare ed aggiornare l'elenco di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2002 in quanto sono stati segnalati errori materiali ed incongruenze e di proporre nuove denominazioni per i prodotti non precedentemente riportati ma segnalati dai PIF o dagli operatori del settore;

Ritenuto necessario fornire una denominazione ad alcuni prodotti salati ed essiccati volti al consumo e prendere in considerazione diversi prodotti di acqua dolce, attualmente non ricompresi nell'elenco suddetto;

Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, istituito con decreto ministeriale 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce l'elenco allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale

PESCI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
1	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser baerii*	**Storione siberiano**
2	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser gueldenstaedtii*	**Storione danubiano**
3	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser medirostris*	**Storione verde**
4	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser naccarii*	**Storione cobice**
5	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser naccarii X Acipenser baeri*	**Storione cobice ibrido**
6	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser nudiventris*	**Storione glatdick**
7	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser ruthenus*	**Storione sterleto**
8	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser stellatus*	**Storione stellato**
9	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser sturio*	**Storione**
10	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser transmontanus*	**Storione bianco**
11	Acipenseriformes	Acipenseridae	*Huso huso*	**Storione ladano**
12	Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla anguilla*	**Anguilla**
13	Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla japonica*	**Anguilla giapponese**
14	Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla rostrata*	**Anguilla americana**
15	Anguilliformes	Congridae	*Conger conger*	**Grongo**
16	Anguilliformes	Muraenidae	*Muraena helena*	**Murena**

Nr.	**Ordine**	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Denominazione in lingua italiana**
17	Atheriniformes	Atherinidae	*Atherina boyeri*	**Latterino**
18	Atheriniformes	Atherinidae	*Atherina hepsetus*	**Latterino**
19	Aulopiformes	Synodontidae	*Saurida undosquamis*	**Pesce lucertola**
20	Beloniformes	Belonidae	*Belone belone*	**Aguglia**
21	Beloniformes	Belonidae	*Tylosurus acus imperialis*	**Aguglia imperiale**
22	Beloniformes	Emiramphidae	*Hemiramphus far*	**Mezzobecco**
23	Beloniformes	Emiramphidae	*Hyporamphus spp.*	**Mezzobecco**
24	Beloniformes	Scomberesocidae	*Scomberesox saurus*	**Costardello o Costardella**
25	Beryciformes	Trachichthydae	*Hoplostethus spp.*	**Pesce specchio**
26	Chimeriformes	Callorhinchidae	*Callorhinchus callorhinchus*	**Callorinco**
27	Chimeriformes	Callorhynchidae	*Callorhyncus milii*	**Callorinco**
28	Clupeiformes	Argentinidae	*Argentina sphyraena*	**Argentina**
29	Clupeiformes	Clupeidae	*Alosa fallax lacustris*	**Agone**
30	Clupeiformes	Clupeidae	*Alosa fallax nilotica*	**Alosa o Cheppia**
31	Clupeiformes	Clupeidae	*Clupea harengus*	**Aringa**
32	Clupeiformes	Clupeidae	*Sardina pilchardus*	**Sardina (adulti)** **Bianchetto (novellame)**
33	Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella albella*	**Alaccia asiatica**
34	Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella aurita*	**Alaccia**
35	Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella fimbriata*	**Alaccia asiatica**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
36	Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinops sagax*	**Sardina di California**
37	Clupeiformes	Clupeidae	*Sprattus sprattus*	**Papalina o Spratto**
38	Clupeiformes	Clupeidae	*Tenulosa ilisha*	**Alosa indiana**
39	Clupeiformes	Engraulidae	*Coilia nasus*	**Pesce topo pelagico**
40	Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis anchoita*	**Alice atlantica**
41	Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis encrasicolus*	**Acciuga o Alice**
42	Clupeiformes	Engraulidae	*Stolephorus commersonnii*	**Alice indopacifica**
43	Cyprinidontiformes	Poeciliidae	*Gambusia affinis*	**Gambusia**
44	Cypriniformes	Cobitidae	*Cobitis larvata*	**Cobite**
45	Cypriniformes	Cobitidae	*Cobitis taenia*	**Cobite fluviale**
46	Cypriniformes	Cyprinidae	*Alburnus alburnus alborella*	**Alborella**
47	Cypriniformes	Cyprinidae	*Barbus meridionalis*	**Barbo canino**
48	Cypriniformes	Cyprinidae	*Carassius auratus*	**Carassio dorato o pesce rosso**
49	Cypriniformes	Cyprinidae	*Carassius carassius*	**Carassio**
50	Cypriniformes	Cyprinidae	*Chondrostoma genei*	**Lasca**
51	Cypriniformes	Cyprinidae	*Chondrostoma soetta*	**Savetta**
52	Cypriniformes	Cyprinidae	*Cyprinus carpio*	**Carpa**
53	Cypriniformes	Cyprinidae	*Gobio gobio*	**Gobione**
54	Cypriniformes	Cyprinidae	*Labeo spp.*	**Labeo**
55	Cypriniformes	Cyprinidae	*Leuciscus cephalus*	**Cavedano**
56	Cypriniformes	Cyprinidae	*Noemacheilus barbatus*	**Cobite barbatello**

Nr.	**Ordine**	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Denominazione in lingua italiana**
57	Cypriniformes	Cyprinidae	*Phoxinus phoxinus*	**Sanguinerola**
58	Cypriniformes	Cyprinidae	*Rutilus pigus*	**Pigo**
59	Cypriniformes	Cyprinidae	*Rutilus rubilio*	**Triotto**
60	Cypriniformes	Cyprinidae	*Scardinius erythrophthalmus*	**Scardola**
61	Cypriniformes	Cyprinidae	*Telestes souffia muticellus*	**Vairone**
62	Cypriniformes	Cyprinidae	*Tinca tinca*	**Tinca**
63	Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	*Aphanius fasciatus*	**Nono**
64	Esociformes	Esocidae	*Esox lucius*	**Luccio**
65	Gadiformes	Gadidae	*Brosme brosme*	**Brosme**
66	Gadiformes	Gadidae	*Gadus macrocephalus*	**Merluzzo del Pacifico**
67	Gadiformes	Gadidae	*Gadus morhua*	**Merluzzo**
68	Gadiformes	Gadidae	*Gadus ogac*	**Merluzzo artico**
69	Gadiformes	Gadidae	*Melanogrammus aeglefinus*	**Eglefino**
70	Gadiformes	Gadidae	*Merlangius merlangus*	**Merlano o Molo**
71	Gadiformes	Gadidae	*Micromesistius poutassou*	**Melù o Potassolo**
72	Gadiformes	Gadidae	*Molva dypterygia dypterygia*	**Molva atlantica**
73	Gadiformes	Gadidae	*Molva dypterygia macrophthalma*	**Molva**
74	Gadiformes	Gadidae	*Molva molva*	**Molva**
75	Gadiformes	Gadidae	*Phycis blennoides*	**Musdea o Mostella**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
76	Gadiformes	Gadidae	*Phycis phycis*	**Musdea o Mostella**
77	Gadiformes	Gadidae	*Pollachius pollachius*	**Pollack**
78	Gadiformes	Gadidae	*Pollachius virens*	**Merluzzo carbonaro**
79	Gadiformes	Gadidae	*Raniceps raninus*	**Musdea atlantica**
80	Gadiformes	Gadidae	*Theragra chalcogramma*	**Pollack d'Alaska**
81	Gadiformes	Gadidae	*Trisopterus minutus capelanus*	**Cappellano o Busbana**
82	Gadiformes	Lotidae	*Lota lota*	**Bottatrice**
83	Gadiformes	Merluccidae	*Macruronus magellanicus*	**Nasello patagonico**
84	Gadiformes	Merluccidae	*Macruronus novaezelandiae*	**Nasello neozelandese**
85	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius albidus*	**Nasello atlantico**
86	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius australis*	**Nasello australe**
87	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius bilinearis*	**Nasello atlantico**
88	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius capensis*	**Nasello sudafricano**
89	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius gayi*	**Nasello del Pacifico**
90	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius hubbsi*	**Nasello atlantico**
91	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius merluccius*	**Nasello**
92	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius paradoxus*	**Nasello dell'Oceano Indiano**
93	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius polli*	**Nasello atlantico**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
94	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius productus*	**Nasello del Pacifico**
95	Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius senegalensis*	**Nasello atlantico**
96	Gasterosteiformes	Gasterosteidae	*Gasterosteus aculeatus*	**Spinarello**
97	Gonorynchiformes	Charidae	*Chanos chanos*	**Cefalone**
98	Lophiformes	Lophiidae	*Lophius budegassa*	**Rospo o Rana pescatrice**
99	Lophiformes	Lophiidae	*Lophius piscatorius*	**Rospo o Rana pescatrice**
100	Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius vomerinus*	**Rana pescatrice sudafricana**
101	Osmeriformes	Salangidae	*Neosalanx spp.*	**Pesce ghiaccio**
102	Osmeriformes	Salangidae	*Protosalanx spp.*	**Pesce ghiaccio**
103	Perciformes	Anabantidae	*Anabas testudineus*	**Pesce rampicante del Pacifico**
104	Perciformes	Anarhichadidae	*Anarhichas lupus*	**Pesce lupo**
105	Perciformes	Blenniidae	*Blennius fluviatilis*	**Cagnetta**
106	Perciformes	Bramidae	*Brama brama*	**Pesce castagna**
107	Perciformes	Carangidae	*Campogramma glaycos*	**Leccia**
108	Perciformes	Carangidae	*Carangoides fulvoguttatus*	**Carango indopacifico**
109	Perciformes	Carangidae	*Caranx ignobilis*	**Carango gigante indopacifico**
110	Perciformes	Carangidae	*Lichia amia*	**Leccia**
111	Perciformes	Carangidae	*Naucrates ductor*	**Fanfano o pesce pilota**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
112	Perciformes	Carangidae	*Pseudocaranx dentex*	**Carango**
113	Perciformes	Carangidae	*Seriola dumerili*	**Ricciola**
114	Perciformes	Carangidae	*Seriola lalandi*	**Ricciola del Pacifico**
115	Perciformes	Carangidae	*Trachinotus ovatus*	**Leccia stellata**
116	Perciformes	Carangidae	*Trachurus mediterraneus*	**Suro o sugarello**
117	Perciformes	Carangidae	*Trachurus picturatus*	**Suro o sugarello**
118	Perciformes	Carangidae	*Trachurus trachurus*	**Suro o sugarello**
119	Perciformes	Centracanthidae	*Centracanthus cirrus*	**Zerro**
120	Perciformes	Centracanthidae	*Spicara flexuosa*	**Menola**
121	Perciformes	Centracanthidae	*Spicara maena*	**Menola**
122	Perciformes	Centracanthidae	*Spicara smaris*	**Menola**
123	Perciformes	Centrarchidae	*Lepomis gibbosus*	**Persico sole**
124	Perciformes	Centrarchidae	*Micropterus salmoides*	**Persico trota**
125	Perciformes	Centropomidae	*Centropomus undecimalis*	**Luccio sottile di mare**
126	Perciformes	Centropomidae	*Lates niloticus*	**Persico africano**
127	Perciformes	Cesionidae	*Caesio xanthonota*	**Pesce fuciliere**
128	Perciformes	Cichlidae	*Oreochromis niloticus*	**Tilapia**
129	Perciformes	Cichlidae	*Tilapia mossambica*	**Tilapia**
130	Perciformes	Coryphaenidae	*Coryphaena hippurus*	**Corifena o lampuga**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
131	Perciformes	Drepaneidae	*Drepane spp.*	**Drepana**
132	Perciformes	Ephippidae	*Ephippus orbis*	**Pesce pipistrello**
133	Perciformes	Gobidae	*Gobius cobitis*	**Ghiozzo testone**
134	Perciformes	Gobidae	*Gobius niger Jozo*	**Ghiozzo nero**
135	Perciformes	Gobidae	*Padogobius martensi*	**Ghiozzo**
136	Perciformes	Gobidae	*Padogobius panizzai*	**Ghiozzo**
137	Perciformes	Gobidae	*Pomatoschistus minutus*	**Ghiozzetto minuto**
138	Perciformes	Gobidae	*Potamoschistus canestrini*	**Ghiozzetto**
139	Perciformes	Gobidae	*Zosterisessor ophiocephalus*	**Ghiozzo gò**
140	Perciformes	Gobiidae	*Aphia minuta*	**Rossetto**
141	Perciformes	Gobiidae	*Gobius nigricans*	**Ghiozzo**
142	Perciformes	Gobiidae	*Gobius paganellus*	**Paganello**
143	Perciformes	Haemulidae	*Orthopristis ruber*	**Pesce burro atlantico**
144	Perciformes	Haemulidae	*Plectorhinchus mediterraneus*	**Pesce burro**
145	Perciformes	Haemulidae	*Pomadasys spp.*	**Grugnolo**
146	Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus albicans*	**Pesce vela**
147	Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus americanus*	**Pesce vela americano**
148	Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus platypterus*	**Pesce vela del Pacifico**
149	Perciformes	Istiophoridae	*Makaira indica*	**Marlin del Pacifico**
150	Perciformes	Istiophoridae	*Makaira nigricans*	**Marlin bleu**
151	Perciformes	Istiophoridae	*Tetrapturus albidus*	**Marlin**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
152	Perciformes	Istiophoridae	*Tetrapturus belone*	**Aguglia imperiale**
153	Perciformes	Lethrinidae	*Gymnocranius grandoculis*	**Pesce imperatore**
154	Perciformes	Lethrinidae	*Lethrinus spp.*	**Pesce imperatore**
155	Perciformes	Lutjanidae	*Aphareus rutilans*	**Lutiano argentato**
156	Perciformes	Lutjanidae	*Aprion virescens*	**Lutiano verde**
157	Perciformes	Lutjanidae	*Lutianus rivolatus*	**Lutiano**
158	Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus bohar*	**Lutiano rosso**
159	Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus equulus*	**Lutiano indopacifico**
160	Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus malabaricus*	**Lutiano indopacifico**
161	Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus sanguineus*	**Lutiano**
162	Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus sebae*	**Lutiano imperiale**
163	Perciformes	Lutjanidae	*Pristipomoides typus*	**Lutiano**
164	Perciformes	Lutjanidae	*Rhomboplites aurorubens*	**Lutiano dorato**
165	Perciformes	Morodinae	*Morone spp.*	**Persicospigola**
166	Perciformes	Moronidae	*Dicentrarchus labrax*	**Spigola o Branzino**
167	Perciformes	Moronidae	*Dicentrarchus punctatus*	**Spigola puntata**
168	Perciformes	Mugilidae	*Chelon labrosus*	**Cefalo o Bosega**
169	Perciformes	Mugilidae	*Liza aurata*	**Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano**
170	Perciformes	Mugilidae	*Liza ramada*	**Cefalo o Calamita o Botolo**
171	Perciformes	Mugilidae	*Liza saliens*	**Cefalo o Verzelata**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
172	Perciformes	Mugilidae	*Mugil cephalus*	**Cefalo o Volpina**
173	Perciformes	Mullidae	*Mullus argentinae*	**Triglia atlantica**
174	Perciformes	Mullidae	*Mullus barbatus*	**Triglia di fango**
175	Perciformes	Mullidae	*Mullus surmuletus*	**Triglia di scoglio**
176	Perciformes	Mullidae	*Parupeneus spp.*	**Triglia orientale**
177	Perciformes	Mullidae	*Pseudopeneus maculatus*	**Triglia atlantica**
178	Perciformes	Mullidae	*Pseudopeneus prayensis*	**Triglia atlantica**
179	Perciformes	Mullidae	*Upeneus spp.*	**Triglia tropicale**
180	Perciformes	Nemipteridae	*Nemipterus spp.*	**Nemiptero**
181	Perciformes	Nemipteridae	*Scolopsis spp.*	**Scolopero**
182	Perciformes	Ophidiidae	*Brotula multibarbata*	**Brotola**
183	Perciformes	Ophidiidae	*Genypterus blacodes*	**Abadeco**
184	Perciformes	Percidae	*Perca fluviatilis*	**Pesce persico**
185	Perciformes	Percidae	*Stizostedion lucioperca*	**Luccioperca o Sandra**
186	Perciformes	Pinguipedidae	*Pinguipes spp.*	**Morato**
187	Perciformes	Pomatomidae	*Pomatomus saltator*	**Pesce serra**
188	Perciformes	Priacanthidae	*Priacanthus spp.*	**Catalufa**
189	Perciformes	Rachycentridae	*Rachycentron canadum*	**Cobia**
190	Perciformes	Scaridae	*Hipposcarus spp.*	**Pesce pappagallo**
191	Perciformes	Scaridae	*Scarus spp.*	**Pesce pappagallo**
192	Perciformes	Sciaenidae	*Argyrosomus regius*	**Ombrina boccadoro**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
193	Perciformes	Sciaenidae	*Atractoscion aequidens*	**Tiraglino**
194	Perciformes	Sciaenidae	*Cynoscion striatus*	**Ombrina atlantica**
195	Perciformes	Sciaenidae	*Larimichthys polyactis*	**Corvina del Pacifico**
196	Perciformes	Sciaenidae	*Micropogonias furnieri*	**Ombrina atlantica**
197	Perciformes	Sciaenidae	*Miichtys miiuy*	**Ombrina giapponese**
198	Perciformes	Sciaenidae	*Pseudotolithus senegalensis*	**Ombrina senegalese**
199	Perciformes	Sciaenidae	*Sciaena umbra*	**Corvina**
200	Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina cirrosa*	**Ombrina**
201	Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina ronchus*	**Ombrina atlantica**
202	Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina canariensis*	**Ombrina atlantica**
203	Perciformes	Scombridae	*Auxis rochei*	**Biso o Tombarello**
204	Perciformes	Scombridae	*Auxis thazard*	**Biso tropicale**
205	Perciformes	Scombridae	*Euthynnus affinis*	**Tonnetto indopacifico**
206	Perciformes	Scombridae	*Euthynnus alletteratus*	**Tonnetto o Alletterato**
207	Perciformes	Scombridae	*Euthynnus lineatus*	**Tonnetto indopacifico**
208	Perciformes	Scombridae	*Gasterochisma melampus*	**Squamosa**
209	Perciformes	Scombridae	*Katsuwonus pelamis*	**Tonnetto striato**
210	Perciformes	Scombridae	*Rastrellger kanagurta*	**Sgombro indopacifico**
211	Perciformes	Scombridae	*Sarda sarda*	**Palamita**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
212	Perciformes	Scombridae	*Scomber australasicus*	**Sgombro australe**
213	Perciformes	Scombridae	*Scomber japonicus*	**Lanzardo o Lacerto**
214	Perciformes	Scombridae	*Scomber scombrus*	**Sgombro**
215	Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus commerson*	**Maccarello reale**
216	Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus koreanus*	**Maccarello reale**
217	Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus maculatus*	**Maccarello reale**
218	Perciformes	Scombridae	*Thunnus maccoyii*	**Tonno australe**
219	Perciformes	Scombridae	*Thunnus alalunga*	**Alalunga**
220	Perciformes	Scombridae	*Thunnus albacares*	**Tonno a pinne gialle**
221	Perciformes	Scombridae	*Thunnus obesus*	**Tonno obeso**
222	Perciformes	Scombridae	*Thunnus thynnus*	**Tonno o Tonno rosso**
223	Perciformes	Scombridae	*Thunnus tonggol*	**Tonno indopacifico**
224	Perciformes	Serranidae	*Acanthistius brasilianus*	**Cernia atlantica**
225	Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis sonnerati*	**Cernia rosa**
226	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus aeneus*	**Cernia**
227	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus aerolatus*	**Cernia del Pacifico**
228	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus alexandrinus*	**Cernia**
229	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus caninus*	**Cernia**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
230	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus coioides*	**Cernia del Pacifico**
231	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus fasciatus*	**Cernia indopacifica**
232	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus flavocoeruleus*	**Cernia indopacifica**
233	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus guaza*	**Cernia**
234	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus malabaricus*	**Cernia indopacifica**
235	Perciformes	Serranidae	*Epinephelus sexsfasciatus*	**Cernia del Pacifico**
236	Perciformes	Serranidae	*Mycteroperca rubra*	**Cernia atlantica**
237	Perciformes	Serranidae	*Polyprion americanus*	**Cernia o Dotto**
238	Perciformes	Serranidae	*Polyprion oxygeneios*	**Dotto neozelandese**
239	Perciformes	Serranidae	*Serranus cabrilla*	**Sciarrano o Perchia**
240	Perciformes	Serranidae	*Serranus hepatus*	**Sciarrano piccolo**
241	Perciformes	Serranidae	*Serranus scriba*	**Sciarrano**
242	Perciformes	Serranidae	*Variola louti*	**Cernia codadiluna**
243	Perciformes	Sillaginidae	*Sillago bassensis*	**Sillago**
244	Perciformes	Sillaginidae	*Sillago ciliata*	**Sillago**
245	Perciformes	Sillaginidae	*Sillago maculata*	**Sillago**
246	Perciformes	Sillaginidae	*Sillago sihama*	**Sillago**
247	Perciformes	Sparidae	*Boops boops*	**Boga**
248	Perciformes	Sparidae	*Dentex angolensis*	**Dentice atlantico**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
249	Perciformes	Sparidae	*Dentex barnardi*	**Dentice atlantico**
250	Perciformes	Sparidae	*Dentex canariensis*	**Dentice atlantico**
251	Perciformes	Sparidae	*Dentex dentex*	**Dentice**
252	Perciformes	Sparidae	*Dentex gibbosus*	**Dentice gibboso**
253	Perciformes	Sparidae	*Dentex macrophthalmus*	**Dentice occhione**
254	Perciformes	Sparidae	*Diplodus annularis*	**Sarago sparaglione**
255	Perciformes	Sparidae	*Diplodus cervinus*	**Sarago**
256	Perciformes	Sparidae	*Diplodus puntazzo*	**Sarago pizzuto**
257	Perciformes	Sparidae	*Diplodus sargus*	**Sarago**
258	Perciformes	Sparidae	*Diplodus vulgaris*	**Sarago**
259	Perciformes	Sparidae	*Lithognathus mormyrus*	**Mormora**
260	Perciformes	Sparidae	*Oblada melanura*	**Occhiata**
261	Perciformes	Sparidae	*Pagellus acarne*	**Pagello**
262	Perciformes	Sparidae	*Pagellus bogaraveo*	**Pagello**
263	Perciformes	Sparidae	*Pagellus erythrinus*	**Pagello fragolino**
264	Perciformes	Sparidae	*Pagrus africanus*	**Pagro africano**
265	Perciformes	Sparidae	*Pagrus auratus*	**Pagro rosa indopacifico**
266	Perciformes	Sparidae	*Pagrus auriga*	**Pagro**
267	Perciformes	Sparidae	*Pagrus caeruleosticus*	**Pagro**
268	Perciformes	Sparidae	*Pagrus pagrus*	**Pagro**
269	Perciformes	Sparidae	*Sarpa salpa*	**Salpa**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
270	Perciformes	Sparidae	*Sparus aurata*	**Orata**
271	Perciformes	Sparidae	*Spondyliosoma cantharus*	**Tanuta**
272	Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena afra*	**Barracuda africano**
273	Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena forsteri*	**Barracuda del Pacifico**
274	Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena qenie*	**Barracuda indopacifico**
275	Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena sphyraena*	**Luccio di mare o Barracuda**
276	Perciformes	Stromateidae	*Peprilus paru*	**Fieto americano**
277	Perciformes	Synodontidae	*Harpadon nehereus*	**Bumalo**
278	Perciformes	Trachinidae	*Echicthys vipera*	**Tracina**
279	Perciformes	Trachinidae	*Trachinus araneus*	**Tracina**
280	Perciformes	Trachinidae	*Trachinus draco*	**Tracina**
281	Perciformes	Trachinidae	*Trachinus radiatus*	**Tracina**
282	Perciformes	Trichiuridae	*Lepidopus caudatus*	**Pesca sciabola**
283	Perciformes	Trichiuridae	*Trichiurus lepturus*	**Pesce coltello**
284	Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus albesca*	**Lucerna atlantica**
285	Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus cadenati*	**Lucerna atlantica**
286	Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus scaber*	**Pesce prete o Lucerna**
287	Perciformes	Xiphiidae	*Xiphias gladius*	**Pesce spada**
288	Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Lampetra planeri*	**Lampreda di ruscello**
289	Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Petromyzon fluviatilis*	**Lampreda di fiume**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
290	Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Petromyzon marinus*	**Lampreda di mare**
291	Pleuronectiformes	Bothidae	*Arnoglossus kessleri*	**Zanchetta o Suacia**
292	Pleuronectiformes	Bothidae	*Arnoglossus laterna*	**Zanchetta o Suacia**
293	Pleuronectiformes	Bothidae	*Paralicthys isosceles o Pseudorhombus isosceles*	**Rombo ocellato atlantico**
294	Pleuronectiformes	Citharidae	*Citharus linguatula*	**Linguattola**
295	Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus spp.*	**Lingua o Cinoglosso**
296	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Colistium guntheri*	**Patiki**
297	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Colistium nudipinnis*	**Patiki**
298	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Glyptocephalus cynoglossus*	**Passera atlantica**
299	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Hippoglossoides platessoides*	**Passera atlantica**
300	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Hippoglossus hippoglossus*	**Halibut**
301	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Lepidopsetta bilineata*	**Passera del Pacifico**
302	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda aspera*	**Limanda**
303	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda ferruginea*	**Limanda**
304	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda limanda*	**Limanda**
305	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Microstomus kitt*	**Limanda**
306	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pelotretis flavilatus*	**Passera neozelandese**
307	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pelthoramphus novaezelandiae*	**Patiki**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
308	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys flesus flesus*	**Passera**
309	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys flesus italicus*	**Passera pianuzza**
310	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys stellatus*	**Passera del Pacifico**
311	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pleuronectes platessa*	**Platessa**
312	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pleuronectes quadritubercolatus*	**Platessa del Pacifico**
313	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Reinhardtius hipoglossoides*	**Halibut della Groenlandia**
314	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Lepidorhombus bosci*	**Rombo quattrocchi**
315	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Lepidorhombus whiffiagonis*	**Rombo giallo**
316	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Psetta maxima*	**Rombo chiodato**
317	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Scophthalmus rhombus*	**Rombo liscio o soaso**
318	Pleuronectiformes	Soleidae	*Buglossidium luteum*	**Sogliola gialla**
319	Pleuronectiformes	Soleidae	*Dicologlossa cuneata*	**Sogliola cuneata**
320	Pleuronectiformes	Soleidae	*Microchirus ocellatus*	**Sogliola occhiuta**
321	Pleuronectiformes	Soleidae	*Microchirus variegatus*	**Sogliola fasciata**
322	Pleuronectiformes	Soleidae	*Pegusa kleini*	**Sogliola turca**
323	Pleuronectiformes	Soleidae	*Pegusa macrophtalma*	**Pegusa atlanica**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
324	Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea lascaris*	**Sogliola dal porro**
325	Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea senegalensis*	**Sogliola atlantica**
326	Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea vulgaris*	**Sogliola**
327	Pleuronectiformes	Soleidae	*Synaptura spp.*	**Sogliola oceanica**
328	Rajiformes	Dasyatidae	*Dasyatis akajei*	**Trigone del Pacifico**
329	Rajiformes	Rajidae	*Bathyraja albomaculata*	**Razza sudamericana**
330	Rajiformes	Rajidae	*Bathyraja brachyurops*	**Razza**
331	Rajiformes	Rajidae	*Dipturus nasutus*	**Razza australe**
332	Rajiformes	Rajidae	*Psammobatis scobina*	**Razza**
333	Rajiformes	Rajidae	*Raja asterias*	**Razza**
334	Rajiformes	Rajidae	*Raja clavata*	**Razza**
335	Rajiformes	Rajidae	*Raja miraletus*	**Razza**
336	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus gorbuscha*	**Salmone rosa**
337	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus keta*	**Salmone keta**
338	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus kisutch*	**Salmone argentato**
339	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus masou*	**Salmone giapponese**
340	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus mykiss*	**Trota iridea**
341	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus nerka*	**Salmone rosso**
342	Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus tschawitscha*	**Salmone reale**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
343	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo salar*	**Salmone**
344	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta carpio*	**Carpione**
345	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta fario*	**Trota fario**
346	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta lacustris*	**Trota lacustre**
347	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta macrostigma*	**Trota sarda**
348	Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta marmoratus*	**Trota marmorata**
349	Salmoniformes	Salmonidae	*Salvelinus alpinus*	**Salmerino alpino**
350	Salmoniformes	Salmonidae	*Salvelinus fontinalis*	**Salmerino di fonte**
351	Salmoniformes	Salmonidae	*Thymallus thymallus*	**Temolo**
352	Salmonoideae	Osmeridae	*Osmerus eperlanus*	**Sperlano**
353	Scorpaeniformes	Cottidae	*Cottus gobbio*	**Scazzone**
354	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Helicolenus dactylopterus*	**Scorfano di fondale**
355	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena porcus*	**Scorfano nero**
356	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena scrofa*	**Scorfano**
357	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Sebastes marinus*	**Scorfano atlantico**
358	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Sebastes mentella*	**Scorfano atlantico**
359	Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys cuculus o (Aspitrigla cuculus)*	**Gallinella o Cappone**
360	Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys kumu*	**Gallinella australe**
361	Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys obscurus*	**Gallinella o Cappone**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
362	Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichtys gurnardus*	**Gallinella o Cappone**
363	Scorpaeniformes	Triglidae	*Prionotus nodigula*	**Gallinella atlantica**
364	Scorpaeniformes	Triglidae	*Prionotus punctatus*	**Gallinella atlantica**
365	Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigla lucerna*	**Gallinella o Cappone**
366	Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigla lyra*	**Gallinella o Cappone**
367	Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigloporus lastoviza*	**Gallinella o Cappone**
368	Siganoida	Siganidae	*Siganus spp.*	**Sigano**
369	Siluriformes	Aridae	*Arius heudeloti*	**Pesce gatto atlantico**
370	Siluriformes	Claridae	*Clarias fuscus*	**Pesce gatto asiatico**
371	Siluriformes	Clariidae	*Clarias gariepinus*	**Pesce gatto africano**
372	Siluriformes	Ictaluridae	*Ictalurus melas*	**Pesce gatto**
373	Siluriformes	Pangasiidae	*Pangasius hypophtalmus*	**Pangasio**
374	Siluriformes	Pangasiidae	*Pangasius micronemus*	**Pangasio**
375	Siluriformes	Pimelodidae	*Pimelodes filamentosum*	**Siluro sudamericano**
376	Siluriformes	Pimelodidae	*Pimelodus blochii*	**Siluro sudamericano**
377	Siluriformes	Pimelodidae	*Pseudoplatystoma fasciatum*	**Pesce gatto sudamericano**
378	Siluriformes	Siluridae	*Silurus glanis*	**Siluro**
379	Squaliformes	Alopiidae	*Alopias vulpinus*	**Squalo volpe**
380	Squaliformes	Carcharhinidae	*Prionace glauca*	**Verdesca**
381	Squaliformes	Lamnidae	*Isurus oxyrhincus*	**Smeriglio o mako**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
382	Squaliformes	Lamnidae	*Lamna nasus*	**Smeriglio**
383	Squaliformes	Scyliorhinidae	*Galeus melastomus*	**Boccanera**
384	Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus canicula*	**Gattuccio**
385	Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus capensis*	**Gattuccio atlantico**
386	Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus retifer*	**Gattuccio atlantico**
387	Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus stellaris*	**Gattopardo**
388	Squaliformes	Squalidae	*Squalus acanthias*	**Spinarolo**
389	Squaliformes	Squalidae	*Squalus blainville*	**Spinarolo**
390	Squaliformes	Squatinidae	*Squatina squatina*	**Squadro o pesce angelo**
391	Squaliformes	Triakidae	*Galeorhinus galeus*	**Canesca**
392	Squaliformes	Triakidae	*Mustelus asterias*	**Palombo**
393	Squaliformes	Triakidae	*Mustelus mustelus*	**Palombo**
394	Squaliformes	Triakidae	*Mustelus schmitti*	**Palombo atlantico**
395	Tetraodontiformes	Balistidae	*Alutera monoceros*	**Pesce balestra tropicale**
396	Tetraodontiformes	Balistidae	*Balistes carolinensis*	**Pesce balestra**
397	Zeiformes	Oreosomatidae	*Allocyttus spp.*	**Oreo**
398	Zeiformes	Oreosomatidae	*Neocyttus spp.*	**Oreo**
399	Zeiformes	Oreosomatidae	*Pseudocyttus spp.*	**Oreo**
400	Zeiformes	Zeidae	*Cyttus spp.*	**Zeo**
401	Zeiformes	Zeidae	*Zenopsis conchifer*	**Zeo atlantico**
402	Zeiformes	Zeidae	*Zeus faber*	**Pesce S. Pietro**

MOLLUSCHI BIVALVI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione In lingua italiana
403	Arcoida	Arcidae	*Arca noae*	**Arca di Noè o Mussolo**
404	Arcoida	Arcidae	*Scapharca spp.*	**Scrigno di Venere**
405	Arcoida	Glycimeridae	*Glycimeris glycimeris*	**Piè d'asino**
406	Mytiloida	Mytilidae	*Lithophaga lithophaga*	**Dattero di mare**
407	Mytiloida	Mytilidae	*Modiolus barbatus*	**Cozza pelosa o Modiola**
408	Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus chilensis*	**Cozza cilena**
409	Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus edulis*	**Cozza atlantica**
410	Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus galloprovincialis*	**Cozza o Mitilo**
411	Mytiloida	Mytilidae	*Perna canaliculus*	**Cozza verde**
412	Pterioida	Ostreidae	*Crassostrea angulata*	**Ostrica concava**
413	Pterioida	Ostreidae	*Crassostrea gigas*	**Ostrica concava**
414	Pterioida	Ostreidae	*Ostrea edulis*	**Ostrica o ostrica piatta**
415	Pterioida	Pectinidae	*Amusium pleuronectes*	**Canestrello atlantico**
416	Pterioida	Pectinidae	*Argopecten purpuratus*	**Cappasanta del Pacifico**
417	Pterioida	Pectinidae	*Argopecten tehuelcus*	**Canestrello atlantico**
418	Pterioida	Pectinidae	*Chlamys opercularis*	**Canestrello**
419	Pterioida	Pectinidae	*Chlamys varia*	**Canestrello**
420	Pterioida	Pectinidae	*Pecten jacobaeus*	**Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione In lingua italiana
421	Pterioida	Pectinidae	*Pecten maximus*	**Cappasanta atlantica**
422	Pterioida	Pectinidae	*Pecten zeaelandiae*	**Cappasanta della Nuova Zelanda**
423	Veneroida	Arcticidae	*Arctica islandica*	**Vongola artica**
424	Veneroida	Cardiidae	*Acanthocardia spp.*	**Cuore**
425	Veneroida	Cardiidae	*Cerastoderma spp. (o Cardium spp.)*	**Cuore**
426	Veneroida	Donacidae	*Donax trunculus*	**Tellina**
427	Veneroida	Mactridae	*Spisula solidissima*	**Spisola americana**
428	Veneroida	Mactridae	*Spisula subtruncata*	**Spisola**
429	Veneroida	Mesodesmatidae	*Mesodesma donacium*	**Tellina rosa del Pacifico**
430	Veneroida	Solenidae	*Ensis minor*	**Cannolicchio o cappalunga**
431	Veneroida	Solenidae	*Solen vagina*	**Cannolicchio o cappalunga**
432	Veneroida	Veneridae	*Ameghinomya antiqua*	**Vongola del Pacifico**
433	Veneroida	Veneridae	*Austrovenus stutchburyj*	**Vongola australiana**
434	Veneroida	Veneridae	*Callista chione*	**Fasolaro**
435	Veneroida	Veneridae	*Dosinia exoleta*	**Vongola o Lupino**
436	Veneroida	Veneridae	*Ensis macha*	**Cannolicchio gigante del Pacifico**
437	Veneroida	Veneridae	*Meretrix lusoria*	**Vongola del Pacifico**
438	Veneroida	Veneridae	*Meretrix lyrata*	**Vongola del Pacifico**
439	Veneroida	Veneridae	*Meretrix meretrix*	**Vongola del Pacifico**
440	Veneroida	Veneridae	*Paphia textile*	**Vongola del Pacifico**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione In lingua italiana
441	Veneroida	Veneridae	*Paphia undulata*	**Vongola del Pacifico**
442	Veneroida	Veneridae	*Pitar rostrata*	**Vongola uruguaiana**
443	Veneroida	Veneridae	*Protothaca staminea*	**Vongola canadese**
444	Veneroida	Veneridae	*Semele solida*	**Vongola cilena**
445	Veneroida	Veneridae	*Tagelus dombeii*	**Cannolicchio del Pacifico**
446	Veneroida	Veneridae	*Tapes semidecussatus o Tapes philippinarum*	**Vongola verace**
447	Veneroida	Veneridae	*Tawera gayi*	**Vongola del Pacifico**
448	Veneroida	Veneridae	*Tivela mactroides*	**Vongola venezuelana**
449	Veneroida	Veneridae	*Transenella pannossa*	**Vongola del pacifico**
450	Veneroida	Veneridae	*Venerupis aurea (o Tapes aureus)*	**Vongola o longone**
451	Veneroida	Veneridae	*Venerupis decussata (o Tapes decussata)*	**Vongola verace**
452	Veneroida	Veneridae	*Venerupis pullastra*	**Vongola o Longone**
453	Veneroida	Veneridae	*Venerupis rhomboides*	**Vongola o Longone**
454	Veneroida	Veneridae	*Venus gallina*	**Vongola o lupino**
455	Veneroida	Veneridae	*Venus verrucosa*	**Tartufo o Noce**

MOLLUSCHI CEFALOPODI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
456	Octopoda	Octopodidae	*Eledone cirrhosa*	**Moscardino bianco**
457	Octopoda	Octopodidae	*Eledone moschata*	**Moscardino**
458	Octopoda	Octopodidae	*Octopus dollfusi*	**Polpo atlantico**
459	Octopoda	Octopodidae	*Octopus macropus*	**Polpessa**
460	Octopoda	Octopodidae	*Octopus membranaceus*	**Polpo indopacifico**
461	Octopoda	Octopodidae	*Octopus punctatus*	**Polpo del Pacifico**
462	Octopoda	Octopodidae	*Octopus vulgaris*	**Polpo**
463	Teuthoidea	Loliginidae	*Alloteuthis media*	**Calamaretto**
464	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo chinensis*	**Calamaro del Pacifico**
465	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo duvauceli*	**Calamaro indiano**
466	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo edulis*	**Calamaro indopacifico**
467	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo forbesi*	**Calamaro**
468	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo formosana*	**Calamaro orientale**
469	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo gahi*	**Calamaro atlantico**
470	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo japonicus*	**Calamaro del Pacifico**
471	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo paeleii*	**Calamaro atlantico**
472	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo patagonica*	**Calamaro patagonico**
473	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo reynaudi*	**Calamaro sudafricano**
474	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo singhalensis*	**Calamaro atlantico**
475	Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo vulgaris*	**Calamaro**
476	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Dosidicus gigas*	**Totano gigante del Pacifico**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
477	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex argentinus*	**Totano atlantico**
478	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex coindetii*	**Totano**
479	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex illecebrosus*	**Totano atlantico**
480	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Nototodarus sloanii*	**Totano australe**
481	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Todarodes pacificus*	**Totano del Pacifico**
482	Teuthoidea	Ommastrephidae	*Todarodes sagittatus*	**Totano**
483	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia aculeata*	**Seppia indopacifica**
484	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia andreana*	**Seppia indopacifica**
485	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia bertheloti*	**Seppia atlantica**
486	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia esculenta*	**Seppia indopacifica**
487	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia officinalis*	**Seppia**
488	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia pharaonis*	**Seppia indopacifica**
489	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia recurvirostra*	**Seppia orientale**
490	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepiella inermis*	**Seppia orientale**
491	Teuthoidea	Sepiidae	*Sepiella japonica*	**Seppia orientale**
492	Teuthoidea	Sepiolidae	*Rossia macrosoma*	**Seppiola**
493	Teuthoidea	Sepiolidae	*Sepiola rondeleti*	**Seppiola**

MOLLUSCHI GASTEROPODI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
494	Archeogasteropoda	Haliotidae	*Haliotis tuberculata lamellosa*	**Orecchia marina**
495	Archeogasteropoda	Patellidae	*Patella coerulea*	**Patella**
496	Mesogasteropoda	Aporrhaidae	*Aporrhais pes pelecani*	**Pie' di pellicano**
497	Mesogasteropoda	Ceriithidae	*Cerithium vulgatum*	**Torricella**
498	Mesogasteropoda	Littorinidae	*Littorina neritoides*	**Littorina**
499	Mesogasteropoda	Naticidae	*Natica millepunctata*	**Natica**
500	Mesogasteropoda	Naticidae	*Neverita josephinia*	**Natica bianca**
501	Neogasteropoda	Muricidae	*Murex brandaris*	**Murice spinoso**
502	Neogasteropoda	Muricidae	*Phyllonotus trunculus*	**Murice**
503	Neogasteropoda	Muricidae	*Purpura erinacea*	**Murice riccio**
504	Neogasteropoda	Muricidae	*Rapana venosa*	**Lumacone**
505	Neogasteropoda	Nassariidae	*Hinia reticulata*	**Falso lumachino**
506	Neogasteropoda	Nassariidae	*Nassarius mutabilis*	**Lumachino**

CROSTACEI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
507	Decapoda	Cambaridae	*Procambarus clarki*	**Gambero della Louisiana**
508	Decapoda	Cancridae	*Cancer edwardsii*	**Granciporro cileno**
509	Decapoda	Cancridae	*Cancer pagurus*	**Granciporro atlantico**
510	Decapoda	Crangonidae	*Crangon crangon*	**Gambero grigio**
511	Decapoda	Galatheidea	*Cervimunida johni*	**Langostino**
512	Decapoda	Lithodidae	*Lithodes spp.*	**Granchio reale**
513	Decapoda	Lithodidae	*Paralithodes spp.*	**Granchio reale**
514	Decapoda	Lithodidae	*Paralomis granulosa*	**Granchio imperatore**
515	Decapoda	Majdae	*Chionoecetes japonicus*	**Granchio giapponese**
516	Decapoda	Majidae	*Maja squinado*	**Granseola o granceola**
517	Decapoda	Nephropidae	*Homarus americanus*	**Astice americano**
518	Decapoda	Nephropidae	*Homarus gammarus*	**Astice**
519	Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops challengeri*	**Scampo australiano**
520	Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops rubellus*	**Scampo atlantico**
521	Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops thomsoni*	**Scampo del Pacifico**
522	Decapoda	Nephropidae	*Nephrops norvegicus*	**Scampo**
523	Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon elegans*	**Gamberetto**
524	Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon serratus*	**Gamberetto**
525	Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon xiphias*	**Gamberetto**
526	Decapoda	Palemonidae	*Macrobrachium rosenbergii*	**Gambero blu**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
527	Decapoda	Palinuridae	*Jasus spp.*	**Aragosta australe**
528	Decapoda	Palinuridae	*Linuparus spp.*	**Aragostina indopacifica**
529	Decapoda	Palinuridae	*Palinurus elephas*	**Aragosta**
530	Decapoda	Palinuridae	*Palinurus mauritanicus*	**Aragosta di fondale**
531	Decapoda	Palinuridae	*Panulirus argus*	**Aragosta americana**
532	Decapoda	Palinuridae	*Puerulus spp.*	**Aragostella indopacifica**
533	Decapoda	Pandalidae	*Heterocarpus reedi*	**Gambero sudamericano**
534	Decapoda	Pandalidae	*Pandalus borealis*	**Gamberetto boreale**
535	Decapoda	Pandalidae	*Plesionika spp.*	**Gobetto**
536	Decapoda	Parastacidae	*Cherax tenuimanus*	**Gambero australiano**
537	Decapoda	Penaeidae	*Aristaeomorpha foliacea*	**Gambero rosso**
538	Decapoda	Penaeidae	*Aristeus antennatus*	**Gambero viola**
539	Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeopsis sculptilis*	**Gambero arcobaleno indopacifico**
540	Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeopsis stylifera*	**Gambero indiano**
541	Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeus longirostris*	**Gambero rosa**
542	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus aztecus*	**Mazzancolla tropicale**
543	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus brasiliensis*	**Mazzancolla atlantica**
544	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus chinensis*	**Mazzancolla del Pacifico**
545	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus duorarum*	**Mazzancolla tropicale**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
546	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus indicus*	**Mazzancolla bianca indopacifica**
547	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus japonicus*	**Mazzancolla**
548	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus kerathurus*	**Mazzancolla**
549	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus latisulcatus*	**Mazzancolla indopacifica**
550	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus merguiensis*	**Mazzancolla indopacifica**
551	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus monodon*	**Gambero gigante indopacifico**
552	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus notialis*	**Mazzancolla atlantica**
553	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus schmitti*	**Mazzancolla tropicale**
554	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus semisulcatus*	**Mazzancolla indopacifica**
555	Decapoda	Penaeidae	*Penaeus vannamei*	**Mazzancolla tropicale**
556	Decapoda	Penaeidae	*Plesiopenaeus edwardsianus*	**Gambero rosso atlantico**
557	Decapoda	Penaeidae	*Xiphopenaeus kroyeri*	**Gambero tropicale**
558	Decapoda	Peneidae	*Metanephrops andamanicus*	**Scampo indopacifico**
559	Decapoda	Peneidae	*Metanephrops australiensis*	**Scampo indopacifico**
560	Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus affinis*	**Gamberone indopacifico**
561	Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus brevicornis*	**Gamberone indopacifico**
562	Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus dobsoni*	**Gamberone indopacifico**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
563	Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus ensis*	**Gamberone indopacifico**
564	Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus monoceros*	**Gamberone indopacifico**
565	Decapoda	Peneidae	*Parapeneopsis hardwickii*	**Gambero indiano**
566	Decapoda	Portunidae	*Carcinus aestuarii*	**Granchio da moleca**
567	Decapoda	Portunidae	*Charybdis cruciata*	**Granchio indiano**
568	Decapoda	Portunidae	*Portunus spp.*	**Granchio**
569	Decapoda	Portunidae	*Scylla serrata*	**Granchio indopacifico**
570	Decapoda	Portunidae	*Thalamita crenata*	**Granchio nuotatore**
571	Decapoda	Scyllaridae	*Scyllarides latus*	**Cigala o Magnosa**
572	Decapoda	Scyllaridae	*Scyllarus arctus*	**Cigala o Magnosella**
573	Decapoda	Solenaceridae	*Hymenopenaeus muelleri*	**Gambero argentino**
574	Decapoda	Solenoceridae	*Pleoticus muelleri*	**Gambero atlantico**
575	Decapoda	Solenoceridae	*Pleoticus robustus*	**Gambero atlantico**
576	Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera crassicornis*	**Gambero indopacifico**
577	Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera melantho*	**Gambero rosso cinese**
578	Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera membranacea*	**Gambero**
579	Decapoda	Xanthidae	*Eriphia spinifrons*	**Granciporro**
580	Euphasiacei	Euphasiaceae	*Euphasia superba*	**Krill**
581	Euphasiacei	Euphasiaceae	*Meganyctiphanes norvegica*	**Krill**
582	Stomatopoda	Squillidae	*Squilla mantis*	**Pannocchia o canocchia**

ECHINODERMI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
583	Echinodermi	Echinidae	*Paracentrotus lividus*	**Riccio di mare**
584	Echinodermi	Echinidae	*Loxechinus albus*	**Riccio di mare del Pacifico**

PRODOTTI CONSERVATI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
585	Gadiformes	Gadidae	*Gadus macrocephalus*	**Baccalà (se salato)**
586	Gadiformes	Gadidae	*Gadus morhua*	**Stoccafisso(se essiccato)**

05A00565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 10 gennaio 2005.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 10 gennaio 2005 con sospensione dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale ad una assemblea indetta dalla R.S.U.; l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8 alle 11; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, in data 13 gennaio 2005 protocollo n. 88/Fun. 14 macr.4 Att, dandone comunicazione a questa direzione regionale.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 gennaio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A00640

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Napoli in data 17 gennaio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 17 gennaio 2005, a causa di problemi tecnici, l'ufficio provinciale A.C.I. di Napoli, non ha aperto al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con nota del 17 gennaio 2004, prot. 3/05, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 gennaio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A01081

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come dificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2004, come segue:

ALLEGATO 1

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2004

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita' di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	63,6861
ALBANIA	Lek	ALL	47	126,251
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	95,9552
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	115,363
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,39996
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,02114
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,97869
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	743,961
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,39996
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,7462
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6584,47
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,34076
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,505463
BANGLADESH	Taka	BDT	174	80,2299
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,66811
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,68152
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,34076
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	58,9455
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2920,7
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,8361
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,80631
BRASILE	Real	BRL	234	3,64095
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,20028
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9559
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1445,12
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5159,36
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,63328
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,714
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,09942
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	30,636
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	769,904
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	11,1015
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,579087
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3262,24

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita' di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	578,199
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,94967
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1408,77
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	592,148
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,55364
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	30,8375
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,43378
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	35,6717
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	8,35972
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,7316
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,92461
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,1003
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,4315
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,695
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,22636
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	75,3219
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZION	DSP	XDR	188	0,870391
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	38,8208
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,41131
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	12151,6
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	81,6647
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	139,14
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,695
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	238,279
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,950596
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,5627
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	3606,64
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	239,996
HAITI	Gourde	HTG	151	48,0618
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,0162
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,4264
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	58,9455
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12368,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11797,4
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1958,85
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	83,9922
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,81785

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita' di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	174,242
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	106,695
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	55,2594
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,394601
LAOS	Kip	LAK	154	10515
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,68466
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,689978
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2029,03
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	63,0158
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,7428
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,6527
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	63,4731
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12337
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuo	MGA	268	-
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	142,667
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	5,09414
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,0426
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,432522
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1524
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	340,451
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	38,4536
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	15,0189
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,5787
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1624,99
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	25396,1
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,60768
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,68466
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	96,5348
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,7882
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	177,722
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,22074
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,87369
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,516187
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	79,804
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,34076
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,18299
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	8198,75
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,41216
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,13537
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,88037
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,695
ROMANIA	Leu	ROL	131	38695,8
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	37,406
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	741,977
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,8949
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,61585

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita' di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,695
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	12128,9
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	80,2803
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,95547
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3157,49
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,20019
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	69,5839
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,8722
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,799
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	4106,16
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	140,341
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62005
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,34076
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,68475
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	342,282
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,62005
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	8,98188
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,53638
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,68466
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,13088
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	43,1346
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1401,53
THAILANDIA	Baht	THB	73	52,5594
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,64654
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,27528
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,62147
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1870690
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	-
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6902,23
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	7,12888
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2317,11
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	245,802
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	36,3751
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1403,58
VANUATU	Vatu	VUV	208	147,461
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2567,82
VIETNAM	Dong	VND	145	21140,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	244,021
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6073,1
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	7633,19

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A01144

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2005.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 ottobre 2004, n. 190/04. (Deliberazione n. 08/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 gennaio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2004, n. 190/04 (di seguito: deliberazione n. 190/04);

la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2004, n. 198/04 (di seguito: deliberazione n. 198/04);

Considerato che:

la deliberazione n. 183/04 ha definito l'articolazione organizzativa dell'Autorità, prevedendo la costituzione della direzione tariffe, competente, tra l'altro, in materia di regolazione tariffaria della distribuzione del gas;

l'Autorità, con la deliberazione n. 190/04, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e all'art. 9 della deliberazione 30 settembre n. 173/04, in materia di regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, attribuendo, in mancanza della nomina del direttore della direzione tariffe, la responsabilità del medesimo procedimento al dott. ing. Claudio di Macco, in qualità di direttore dell'area che ha proposto all'Autorità la deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04;

con la deliberazione n. 198/04, l'Autorità ha nominato il dott. ing. Egidio Fedele dell'Oste responsabile della direzione tariffe;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della deliberazione n. 190/04, attribuendo al dott. ing. Egidio Fedele dell'Oste, nella sua posizione di direttore della direzione tariffe dell'Autorità, la responsabilità del procedimento di cui alla medesima deliberazione;

Delibera:

1. Di sostituire il terzo punto della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 ottobre 2004, n. 190/04 (di seguito: deliberazione n. 190/04) con il seguente:

«di attribuire al dott. ing. Egidio Fedele dell'Oste, nella sua posizione di direttore della direzione tariffe dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità del procedimento».

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 19 gennaio 2005

Il presidente: ORTIS

05A00838

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 3 febbraio 2005, n. **4/05.**

Lavoro intermittente, articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS, direzione centrale ispettorato

All'INAIL, direzione centrale ispettorato

All'ENPALS, direzione generale servizio contributi e vigilanza

All'INPGI, direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA, direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO, unità organizzativa vigilanza e coordinamento

All'Agenzia delle entrate direzione centrale accertamento

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri ispettorato del lavoro

Comando generale della guardia di finanza

Alla direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Al SECIN

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Alla regione siciliana - assessorato lavoro e previdenza sociale - ispettorato regionale del lavoro

Premessa.

In attuazione dell'art. 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova

tipologia di contratto denominato — in ragione della intermittenza o discontinuità della prestazione lavorativa — «lavoro intermittente». Detta tipologia contrattuale si presenta in una duplice versione, con o senza l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno all'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Ad esso si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per il rapporto di lavoro subordinato, ma limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto. Durante i periodi di inattività o di disponibilità, invece, tali norme non risultano essere applicabili e il lavoratore di conseguenza maturerà esclusivamente una indennità di disponibilità se e in quanto contrattualmente prevista.

Finalità della nuova tipologia contrattuale è quella di dare adeguata veste giuridica a prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti, anche al fine di regolarizzare prassi esistenti e quantitativamente rilevanti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare. Emblematico è, per esempio, il fenomeno del «lavoro a fattura», con l'emissione di semplici note o fatture a titolo di lavoro autonomo da parte di soggetti a cui è in realtà richiesta una prestazione lavorativa a chiamata con caratteristiche tipiche del lavoro dipendente. Si tratta di prassi che ledono gravemente i diritti dei prestatori di lavoro e che risultano distorsive della stessa competizione corretta tra imprese.

Definizione e tipologie.

Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'art. 33 definisce il contratto di lavoro intermittente come quel contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui al successivo art. 34 e cioè:

1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

2) per periodo predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi del successivo art. 37;

3) in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti dalla liste di mobilità e di collocamento.

Si tratta dunque di una particolare tipologia di lavoro dipendente attivabile in ragione della ricorrenza di determinate condizioni oggettive, individuate come tali dai contratti collettivi ovvero dalla stesso decreto legislativo n. 276/2003 per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e in via sperimentale, in ragione delle condizioni soggettive del prestatore di lavoro.

L'art. 40 inoltre prevede che, in assenza disciplina contrattuale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali «individua in via provvisoria e con proprio decreto... i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente». Tale intervento ministeriale è peraltro rinvenibile nel decreto ministeriale 23 ottobre 2004 il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Ambito di applicazione.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 ammette dunque, in via sperimentale, il ricorso al lavoro intermittente di tipo a-causale in funzione cioè delle sole condizioni soggettive del prestatore di lavoro e, precisamente, con riferimento a:

a) giovani disoccupati e inoccupati con meno di 25 anni di età ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002;

b) disoccupati con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

Ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro intermittente di tipo a-causale il concetto di disoccupato si desume dall'art. 1 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come moditicato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, là dove fa riferimento alla «condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimeiito e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti». Lo stesso articolo individua la condizione di giovane inoccupato in quella del soggetto di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, sia alla ricerca di occupazione da più di sei mesi. Il concetto di «lavoratore espulso dal ciclo produttivo» va inteso, secondo la *ratio* della legge n. 3 del 2003, in senso atecnico e ampio, con riferimento cioè anche a coloro che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all'esodo.

Accanto alle ipotesi sperimentali, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'art. 37.

In attuazione del disposto di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è peraltro intervenuto a individuare in via provvisoria e con proprio decreto, stante la perdurante assenza dei contratti collettivi, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'art. 34, comma 1, e dell'art. 37, comma 2. Il decreto ministe-

riale 23 ottobre 2004 ha rinviato, a questo proposito, alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto n. 2657del 1923.

Coerentemente al disposto di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e in aderenza alla lettera del decreto ministeriale 23 ottobre 2004 che rinvia alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al regio decreto n. 2657 del 1923, le attività ivi indicate devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l'individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell'ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente. Non rileva pertanto neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione essendo questo compito rinviato *ex ante* alla contrattazione collettiva o, in assenza, al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

Forma del contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che consentono la stipulazione del contratto;

b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Nel caso in cui il datore abbia più sedi o più unità produttive deve essere espressamente specificato per quale sede si intende garantire la propria disponibilità se per una sola o per tutte;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d) l'indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badge ecc.). Ai fini dell'art. 36, comma 5, nel contratto deve essere specificata la modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore come anche il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. Si ritengono applicabili le norme previste per il contratto di lavoro subordinato, pertanto il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga, secondo le disposizioni previste in materia, contenente gli estremi retribuiti come gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione nonché le eventuali trattenute;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Nel caso in cui nel contratto non siano espressamente riportati gli elementi sopra indicati, lo stesso sarà integrato dalle indicazioni previste dai contratti collettivi. Al fine di indicare gli elementi di cui sopra, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale — o più frequentemente se previsto dalla contrattazione collettiva — le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Il contratto intermittente può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato secondo quanto si ricava sia dal tenore degli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sia da quanto esplicitamente previsto dall'art. 33, comma 2, il quale ammette la stipulazione del contratto intermittente anche a tempo determinato. Con riferimento alla assunzione a tempo determinato va chiarito che non è applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001, che infatti non è espressamente richiamata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 come avviene invece, per esempio, con riferimento, al contratto di inserimento al lavoro. Peraltro anche le ragioni che legittimano la stipulazione del contratto a termine sono, in questo caso, espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva per cui sarebbe inappropriato il richiamo all'art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come condizione per la legittima stipulazione del contratto di lavoro intermittente.

La lettera dell'art. 35, comma 1, non impone alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità.

Ciò corrisponde a una scelta ben precisa del legislatore di lasciare tale determinazione alla libera autonomia contrattale delle parti in linea con l'impostazione complessiva della disciplina del contratto di lavoro intermittente che suggerisce esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche

di volta in volta individuate dalle parti contraenti. Il datore di lavoro, infatti, può decidere di stipulare un contratto di lavoro intermittente in base alla sola previsione di una effettiva necessità di personale aggiuntivo in quanto, al momento della stipulazione del contratto, non gli è dato sapere con assoluta certezza e precisione le sue reali future esigenze. Non trova dunque applicazione, neppure per analogia, la disciplina del lavoro a tempo parziale, configurando il lavoro intermittente una fattispecie lavorativa *sui generis*.

Resta tuttavia da considerare che si tratta pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione, per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell'ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.

Adempimenti amministrativi.

Ai fini degli adempimenti amministrativi previsti per l'assunzione, anche, per il contratto intermittente valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002 e dunque l'invio della comunicazione ai servizi per l'impiego competenti entro cinque giorni dalla avvenuta assunzione. Con l'unica differenza che il datore di lavoro sarà tenuto a una comunicazione iniziale, al momento della stipulazione del contratto, e non anche alle altre conseguenti, fermo restando l'obbligo di informare le rappresentanze sindacali, ove presenti, con cadenza annuale circa l'andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate.

Con la comunicazione ai servizi competenti i datori di lavoro dovranno specificare la obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata.

Gli obblighi connessi alla stipulazione del contratto di lavoro e, in particolare, l'iscrizione al libro paga e matricola e la comunicazione all'INAIL, saranno soddisfatti, alla stessa stregua degli altri rapporti di lavoro, solo una volta, al momento della stipulazione del relativo contratto.

Cumulo con altri contratti di lavoro.

Gli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003 non prevedono alcun divieto per quanto riguarda la stipulazione di più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti.

Nulla vieta, inoltre, l'ammissibilità di porre in essere un contratto intermittente e altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro compatibili e che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti. Come detto, nel caso di assunzione a termine, non opera la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001.

Contratto di lavoro intermittente per periodi predeterminati.

Ai fini dell'applicabilità del contratto intermittente ai sensi dell'art. 37, si intende:

a) week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13, fino alle ore 6 del lunedì mattina;

b) vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 1° gennaio;

c) vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;

*d)*ferie estive: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva a seconda di esigenze specifiche proprie per ciascun settore. Inoltre i periodi sopra individuati potranno essere a loro volta modificati da eventuali interventi dell'autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità di ogni comparto produttivo.

Indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente si presenta in una duplice versione, rispettivamente con o senza l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata. L'obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente.

L'indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità al datore di lavoro.

L'indennità non è anticipata alla stipulazione del contratto ma è corrisposta a consuntivo alla fine del mese.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l'indennità di disponibilità, può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi, in mancanza, dal contratto di lavoro.

La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orario, viene stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista dal decreto ministeriale 10 marzo 2004 individuata nella misura del 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, così come indicati nel precedente paragrafo, nell'ipotesi in cui si obblighi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a percepire l'indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. Occorre peraltro precisare che, salvo diversa previsione

dei contratti collettivi, in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità di disponibilità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa, indennità calcolata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 10 marzo 2004. Nell'eventualità in cui, invece, il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto non è tenuto a corrispondere al lavoratore alcuna indennità.

In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Durante il periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo con la conseguenza che essa non rileva sia ai fini del calcolo per il TFR che della tredicesima e quattordicesima previsti dai contratti collettivi.

Trattamento economico normativo e previdenziale.

Ai fini del trattamento economico, normativo e previdenziale occorre distingure periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività.

Infatti, per i periodi lavorati si applica il principio di non discriminazione in base al quale, fermi restando i divieti di discriminazione diretta o inidiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamemito economico normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Viceversa, per tutto il perido durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma non lavora, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 38 trovano applicazione gli istituti normativi tipici del lavoro subordinato in misura «proporzionale» rispetto alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita tenendo conto dell'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti nonché per quanto riguarda le ferie, trattamenti di malattia, infortunio e malattie professionali e congedi parentali.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 39, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

In caso di malattia professionale e infortunio trova applicazione la disciplimia prevista per il lavoro subordinato, se questi eventi si verificano in ragione del rapporto di lavoro. Se, al contrario, la malattia e l'infortunio si verificano durante i periodi di inattività o disponibilità la predetta normativa non trova applicazione. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, il lavoratore deve tempestivamente darne comunicazione al datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso articolo.

Le modalità di calcolo della indennità di malattia, maternità e disoccupazione saranno approfondite in apposite circolari esplicative a cura degli enti competenti.

Occorre precisare che, per gli altri istituti normativi e previdenziali non espressamente citati dal decreto legislativo, opera la disciplina del lavoro subordinato, per quanto compatibile. In materia di assegni per il nucleo familiare è dunque applicabile al lavoro intermittente la normativa prevista per il lavoro subordinato secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito con la legge n. 153 del 1988. Trova inoltre applicazione l'indennità di disoccupazione, ove ne ricorrano i requisiti (ridotti o ordinari), limitatamente per i periodi non lavorativi in quanto nel lavoro intermittente la scelta della modalità e della durata della prestazione lavorativa deriva da esigenze discontinue ed intermittenti, quindi dalla oggettive caratteristiche della stessa. Trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di permessi e congedi parentali compresa la misura di incentivazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 2000.

Trattamento contributivo e fiscale.

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi, oltre che sull'importo della retribuzione corrisposta, sull'effettivo ammontare della indennità di disponibilità, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

Il lavoratore, inoltre, ha la possibilità di integrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, con decreto ministeriale verrà stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimemito alla quale i lavoratori a chiamata potranno versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.

Il trattamento economico derivante dal contratto collettivo costituisce reddito di lavoro subordinato e trova pertanto applicazione la disciplina prevista dall'art. 51 del TUIR ciò in virtù del fatto che il contratto intermittente è un contratto di lavoro subordinato.

Si precisa, inoltre, che anche l'indennità ha natura reddituale ex art. 51 in quanto rintra in quelle «somme o valori percepiti» in relazione al rapporto di lavoro subordinato. Per quanto riguarda le modalità di calcolo della deduzione fiscale previsa dall'art. 11 del TUIR si rinvia all e indicazioni operative che saranno fornite in tal senso dalla Direzione generale dell'Agenzia delle entrate.

Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro: MARONI

05A01116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento della chiesa arcipretale, in Borgo Valsugana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa arcipretale, con sede in Borgo Valsugana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00885

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Taio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento con sede in Taio (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00886

Riconoscimento civile dell'estinzione della Congregazione dei terziari di San Francesco d'Assisi, in Dimaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Congregazione dei terziari di San Francesco d'Assisi, con sede in Dimaro (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00887

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Borgo Valsugana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Borgo Valsugana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00888

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Molina di Ledro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Molina di Ledro (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00889

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «MCA a r.l.», in Piacenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «MCA a r.l.» in posizione n. 822/201687, sez. n. 2/19 con sede in V. Verdi n. 23, Piacenza (costituito per rogito notaio dott. Vittorio Boscarelli in data 5 dicembre 1983 - repertorio n. 11453) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/17 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore ai sensi decreti ministeriale 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far prevenire a questa direzione provinciale del lavoro di Piacenza, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01003

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Vonwiller amministrazioni fiduciarie S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Milano, variata in «Amministrazioni fiduciarie S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 20 gennaio 1994 alla società «Vonwiller amministrazioni fiduciarie S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Milano, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 10593730152, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Amministrazioni fiduciarie S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione».

05A01034

Modifica della denominazione della società «Fidor S.p.A. - Fiduciaria orefici», in Milano, variata in «Fidor S.p.A. - Fiduciaria orefici», in forma abbreviata «Fidor S.p.A.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 9 novembre 1970, modificato in data 13 marzo 1979, 12 ottobre 1982, 20 giugno 1988 e 13 dicembre 1994, alla società «Fidor S.p.A. - Fiduciaria orefici», con sede legale in Milano, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 02112190018, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Fidor S.p.A. - Fiduciaria orefici», in forma abbreviata «Fidor S.p.A.».

05A01035

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 novembre 2004 del Ministero della salute, recante: «Recepimento della direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2005).

Nell'allegato II al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, seconda colonna, al punto 4.3, alla quarta colonna della tabella, nella quarta cella, in corrispondenza del tenore μg/kg 20 — 50, dove è scritto: «da *75* a 105», leggasi: «da *70* a 105».

05A01143

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501033/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100050210

€ 1,00